

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 20/09/2016

N. 01216/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01894/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2016, proposto da:

, legale Rappresentante della s.r.l., e
rappresentati e difesi dagli avvocati Marina
Armelisasso e Omar Mornata, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
Via Cesare Battisti, n. 8;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Prefetto di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di
quest'ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

del decreto della Prefettura - Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano Prot.
ART27/INAMM/2016 datato 25.5.2016, nonché per l'annullamento di ogni altro atto anche non
conosciuto sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso sia assistito da
sufficiente fumus in quanto l'art. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 394 del 1999 non sembra
precludere la possibilità di concedere una pluralità di proroghe, purché nel complesso
contenute entro il limite di un biennio;

Rilevato che la mancata concessione della misura cautelare comporterebbe per il ricorrente il
rischio dell'espulsione;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di
giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l'istanza

cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 ottobre 2017. .

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO